



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Riclassificazione sanitaria delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento CE del 29 aprile 2004, n.854; revoca della Deliberazione di Giunta del 22 aprile 2013, n.593.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dall'Agenda Regionale Sanitaria dal quale si rileva la necessit  di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Direttore dell'Agenda Regionale Sanitaria che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimit  e della regolarit  tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva n  pu  derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello statuto della regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di classificare le zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento CE del 29 aprile 2004, n.854, cos  come indicato nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera:
 - A: zone di produzione di tipo A in cui   consentita la raccolta e l'utilizzo per il consumo umano diretto
 - B: zone di produzione di tipo B nelle quali   consentita la raccolta e l'utilizzo per il consumo umano previo trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione;
 - C: zone di produzione di tipo C nelle quali   consentita la raccolta e l'utilizzo per il consumo umano soltanto previa stabulazione di lunga durata o previo trattamento in un stabilimento di trasformazione;
 - D: zone di produzione stagionali;
 - E: zone vietate alla raccolta;
 - F: rappresentazione grafica delle zone di produzione;
2. di stabilire che nelle zone di cui all'allegato D venga applicata, ai fini della sorveglianza, una frequenza di campionamento con cadenza quindicinale nei periodi indicati per ciascuna zona;
3. di revocare la Deliberazione della Giunta regionale del 22 aprile 2013, n.593;
4. che gli eventuali oneri derivanti dall'approvazione della presente deliberazione sono a carico dei bilanci di competenza degli Enti del SSR interessati, nei limiti del budget assegnato dalla Regione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscigli)

SA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento CE del 29 aprile 2004, n.853
- Regolamento CE del 29 aprile 2004, n.854
- Regolamento UE del 8 dicembre 2015, n.2285
- Intesa Stato Regioni del 25 gennaio 2007, n.7
- Deliberazione della Giunta Regionale del 22 novembre 2010, n.1665
- Deliberazione della Giunta Regionale del 18 febbraio 2013, n.136
- Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2013, n.593

Motivazione

Il Regolamento CE del 29 aprile 2004, n.854, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, prevede, all'allegato II, che le autorità competenti effettuino la classificazione delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento stesso e nel regolamento CE 853/04.

L'Intesa Stato-Regioni del 08/07/2010 n.7 relativa alle Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.854/2004 e del Regolamento (CE) n.853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi vivi, recepito nell'ordinamento regionale con la DGRM n.1665/2010, stabilisce che, con frequenza minima triennale, l'autorità competente riclassifichi, con provvedimento formale, le aree di produzione/stabulazione, sulla base dei dati ottenuti dalla sorveglianza.

A seguito dell'Audit del Food Veterinary Office della Commissione Europea svoltosi in Italia dal 16 al 26 ottobre 2012 nel settore dei molluschi bivalvi, sono emerse, tra l'altro, alcune criticità in merito allo stato della classificazione di diverse zone di produzione, i cui risultati della sorveglianza erano tali che le stesse non possedevano più i requisiti previsti per le zone A e cioè delle zone dalle quali il prodotto può essere esitato direttamente al consumo umano.

La P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha quindi emanato in data 31 ottobre 2012 la nota prot. 11219 con la quale sono stati adottati i primi provvedimenti urgenti per dare immediato riscontro ad alcuni dei rilievi degli ispettori comunitari e tra questi la convocazione del gruppo regionale "Molluschi bivalvi vivi e prodotti della pesca", istituito nell'ambito della cabina di regia "Prevenzione Collettiva - gruppo progetto Piano integrato dei controlli" - con lo scopo di rideterminare, previa analisi ed elaborazione dei dati, la classificazione delle zone di produzione più critiche.

La riclassificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi è stata approvata con la Deliberazione della Giunta regionale del 18 febbraio 2013, n.136.

Per quanto riguarda la zona di produzione identificata con il codice B8 il riesame dei risultati derivanti dall'applicazione del piano di sorveglianza aveva evidenziato il rispetto dei criteri indicati nella suddetta delibera per la valutazione della stessa come zona di produzione di classe A, per cui si rendeva necessaria la sua riclassificazione.

Inoltre il Centro di Referenza Nazionale per il controllo microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi vivi (CEREM) aveva individuato delle peculiarità in alcune zone di produzione che presentavano, nel periodo 2007-2012, dati di contaminazione che si differenziano in base ai mesi dell'anno.

Nello specifico i livelli di E. Coli nelle suddette zone erano paragonabili, nel periodo compreso tra maggio e ottobre, a quelli considerati validi per una classificazione di classe A, ma considerato che il numero di rilevazioni effettuate non era sufficiente per verificare la stabilità della contaminazione riscontrata, il CEREM



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

proposte che la frequenza della sorveglianza di tali zone avesse cadenza quindicinale e che doveva essere condotta, dove non ancora completata, una indagine sanitaria.

È stata quindi approvata la deliberazione n.593 del 22 aprile 2013 con la quale si è provveduto a modificare la precedente deliberazione del 18 febbraio 2013, n.136.

Considerato che sono trascorsi i tre anni previsti dall'accordo Stato-Regioni sopra citato, si è provveduto ad analizzare i dati della sorveglianza delle zone di produzione dei molluschi bivalvi al fine di sottoporli alle opportune analisi statistiche.

Per la valutazione dei dati del monitoraggio sono stati utilizzati i seguenti criteri:

Si è tenuto conto della quantità di risultati disponibili per ciascuna zona di produzione considerando come valore minimo, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida dell'Unione Europea, almeno 24 risultati negli ultimi tre anni:

- (1) Al di sotto di questo valore o con assenza di risultati nell'ultimo anno la zona non è stata classificata;
- (2) Un'eccezione è stata considerata per quelle zone di recente classificazione per le quali non erano ancora disponibili 24 risultati;
- (3) Quando il numero di risultati è stato superiore sono stati considerati gli ultimi 24 risultati in ordine cronologico;
- (4) Non sono stati considerati i risultati >700 MPN/100g collegabili ad eventi eccezionali accertati, come, ad esempio, rottura di collettori fognari, precipitazioni eccezionali (>99° percentile calcolato sulle precipitazioni dal 2011 al 2015).

Sono state classificate come "A", su base annuale quelle zone o allevamenti che sono risultati conformi ai criteri previsti dal Reg. UE/2285/2015:

1. Risultati conformi per E. coli (≤ 230 MPN/100g) superiori all'80%;
2. Non più di un risultato >700 MPN/100g e riconosciuto come valore anomalo rispetto alla distribuzione di dati, utilizzando la rappresentazione Box & Whiskers di Tuckey per l'individuazione grafica degli outliers.

Le zone con risultati >4600 MPN/100g in numero superiore al 10%, sulla base di quanto previsto dal Reg. CE/854/2004, sono state classificate come "C". Tutte le altre zone sono state classificate come "B" su base annuale.

Inoltre l'analisi dei dati del monitoraggio per E. coli degli ultimi 5 anni (2011-2015), ha permesso di riconoscere in alcune zone un evidente andamento stagionale che nella maggior parte dei casi vede i risultati più elevati nel periodo tardo autunnale/invernale e cioè da novembre ad aprile.

Quindi nelle zone per le quali i risultati consentivano una classificazione di tipo "B" su base annuale, si è proceduto a valutare i risultati degli ultimi 5 anni, ricollocandoli nei rispettivi periodi: "estivo", da maggio ad ottobre, ed "invernale" da novembre ad aprile. I risultati di ciascun periodo sono stati poi confrontati con i criteri di cui al Reg. UE/2285/2015 riguardo alla classificazione di tipo "A".

Quando il numero di risultati per un determinato periodo è stato inferiore a 24 è stata applicata la classificazione di tipo "B".

La valutazione ha permesso di riconoscere la conformità ai criteri previsti per la classificazione di tipo A per sette zone di produzione di vongole e per un allevamento di mitili nel periodo estivo e per una zona di produzione di vongole nel periodo invernale. Sono state fornite indicazioni da parte del CEREM sull'opportunità di tener conto di una fase di transizione della durata di un mese all'inizio ed alla fine del periodo stagionale e pertanto si è stabilito che la classificazione per le zone "A" nel periodo estivo inizi il 1° giugno e termini il 30 settembre, mentre la classificazione per la zona di produzione di vongole "A" nel periodo invernale inizi il 1° dicembre e termini il 31 di marzo.

In tutte le suddette zone, nel periodo in cui sono classificate come "A", si rende necessaria una frequenza di campionamento quindicinale.

In data 5 luglio 2016 è stato acquisito, con nota prot.0463484, il parere della P.F. Caccia e Pesca con il quale il Dirigente ha attestato che non ci sono particolari osservazioni in merito alla proposta di riclassificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In data 20 luglio 2016 si è svolto presso la P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare l'incontro con le Associazioni di Categoria nel corso del quale sono stati illustrati la proposta di provvedimento e i criteri utilizzati per la riclassificazione delle zone di produzione; i rappresentanti delle Associazioni presenti non hanno formulato osservazioni sui contenuti della proposta.

Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale di approvare la presente deliberazione.

Il Responsabile del procedimento
(Guglielmo D'Aurizio)

PARERE DEL DIRIGENTE della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE
(Alberto Tibaldi)

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE DELL'ARS
(Francesco Di Stanislao)

La presente deliberazione si compone di n. 26 pagine, di cui n. 21 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Fabrizio Costa)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A - zone di produzione di tipo A in cui è consentita la raccolta e l'utilizzo per il consumo umano diretto

Le zone di produzione di tipo A in cui è consentita la raccolta e l'utilizzo per il consumo umano diretto dei molluschi bivalvi sono:

Identificazione allevamento/banco naturale	Coordinate geografiche	Specie allevate/presenti
Sotto la croce*	Lat. 43,94446N Long. 12,84529E Lat. 43,94834N Long. 12,84883E Lat. 43,93863N Long. 12,87308E Lat. 43,93584N Long. 12,87029E Lat. 43,93973N Long. 12,85607E	Mytilus galloprovincialis
Altomare srl Soc. Agricola	Lat. 43,97333N Long. 12,82583E Lat. 43,97667N Long. 12,82917E Lat. 43,97167N Long. 12,84000E Lat. 43,96833N Long. 12,83667E	Mytilus galloprovincialis
Basile M. Giuseppe (Altomare 2)	Lat. 43,90556N Long. 12,97833E Lat. 43,90972N Long. 12,98611E Lat. 43,89667N Long. 12,98889E Lat. 43,90500N Long. 12,98806E	Mytilus galloprovincialis
Castelluccia Michele & Soci Soc. Agricola	Lat. 43,98944N Long. 12,85333E Lat. 43,99500N Long. 12,85722E Lat. 43,99083N Long. 12,86861E Lat. 43,98528N Long. 12,86472E	Mytilus galloprovincialis
Marcoop Piccola Soc. Coop.	Lat. 43,97083N Long. 12,88139E Lat. 43,96500N Long. 12,89111E Lat. 43,95806N Long. 12,88333E Lat. 43,96361N Long. 12,87361E	Mytilus galloprovincialis
Vallugola*	Lat. 43,96710N Long. 12,79007E Lat. 43,96888N Long. 12,78943E Lat. 43,96805N Long. 12,79943E Lat. 43,96610N Long. 12,79930E Lat. 43,96672N Long. 12,79723E Lat. 43,96700N Long. 12,79492E Lat. 43,96713N Long. 12,79220E	Mytilus galloprovincialis
Missisipi*	Lat. 43,97303N Long. 12,75693E Lat. 43,97305N Long. 12,75707E Lat. 43,97295N Long. 12,75837E Lat. 43,97337N Long. 12,76107E Lat. 43,97233N Long. 12,76125E Lat. 43,97263N Long. 12,75890E Lat. 43,97253N Long. 12,75767E	Mytilus galloprovincialis
Basile M. Giuseppe (Altomare 3)	Lat. 43,89694N Long. 13,00500E Lat. 43,90444N Long. 13,01111E Lat. 43,89944N Long. 13,02222E Lat. 43,89194N Long. 13,01611E	Mytilus galloprovincialis
Coop. Sena Gallica	Lat. 43,74861N Long. 13,23278E Lat. 43,75583N Long. 13,23333E Lat. 43,76167N Long. 13,22500E Lat. 43,75583N Long. 13,22000E	Mytilus galloprovincialis
Ancona nord°	Lat. 43,62300N Long. 13,52367E Lat. 43,64917N Long. 13,58667E Lat. 43,58333N Long. 13,56833E Lat. 43,59833N Long. 13,63000E	Mytilus galloprovincialis
Ancona sud°	Lat. 43,58333N Long. 13,56833E Lat. 43,59833N Long. 13,63000E Lat. 43,55933N Long. 13,60917E Lat. 43,57167N Long. 13,65333E	Mytilus galloprovincialis
Portonovo Coop. fra Pescatori a r.l.	Lat. 43,57444N Long. 13,59417E	Mytilus galloprovincialis



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

850

	Lat. 43,56806N Long. 13,60361E Lat. 43,56389N Long. 13,60056E Lat. 43,56722N Long. 13,59139E	
Sirolo nord°	Lat. 43,55933N Long. 13,60917E Lat. 43,57167N Long. 13,65333E Lat. 43,54417N Long. 13,67500E Lat. 43,54417N Long. 13,63000E	Mytilus galloprovincialis
Sirolo sud°	Lat. 43,54417N Long. 13,67500E Lat. 43,54417N Long. 13,63000E Lat. 43,51767N Long. 13,69250E Lat. 43,51733N Long. 13,62833E	Mytilus galloprovincialis
Nicolini Paolo (ex cozze mare pulito) (2)	Lat. 43,53056N Long. 13,66917E Lat. 43,53361N Long. 13,68750E Lat. 43,52500N Long. 13,69028E Lat. 43,52194N Long. 13,67194E	Mytilus galloprovincialis
FPD Conero Azzurro	Lat. 43,46806N Long. 13,68167E Lat. 43,47417N Long. 13,69083E Lat. 43,46306N Long. 13,71056E Lat. 43,45694N Long. 13,70139E	Mytilus galloprovincialis
Co.P.A.C. Cooperativa Pescatori Allevatori Civitanovese Soc. Coop. a r.l.	Lat. 43,39528N Long. 13,73722E Lat. 43,39361N Long. 13,75000E Lat. 43,38444N Long. 13,74778E Lat. 43,38583N Long. 13,73500E	Mytilus galloprovincialis
Maricoltura Biologica Marchigiana srl Società Agricola	Lat. 43,41968N Long. 13,72665E Lat. 43,41767N Long. 13,73933E Lat. 43,40843N Long. 13,73660E Lat. 43,41043N Long. 13,72393E	Mytilus galloprovincialis
BIVI srl	Lat. 43,44528N Long. 13,72917E Lat. 43,44667N Long. 13,73583E Lat. 43,42917N Long. 13,74361E Lat. 43,42778N Long. 13,73694E	Mytilus galloprovincialis
Alta Marea srl	Lat. 43,21850N Long. 13,84028E Lat. 43,22750N Long. 13,83680E Lat. 43,23192N Long. 13,84910E Lat. 43,22338N Long. 13,85300E	Mytilus galloprovincialis
Civitacozza Soc. Coop. arl	Lat. 43,30083N Long. 13,81750E Lat. 43,28377N Long. 13,82645E Lat. 43,28165N Long. 13,81773E Lat. 43,29872N Long. 13,80882E	Mytilus galloprovincialis
Mitili Marche (ex Ciclone)	Lat. 43,29710N Long. 13,80193E Lat. 43,28038N Long. 13,81165E Lat. 43,27784N Long. 13,80325E Lat. 43,29497N Long. 13,79312E	Mytilus galloprovincialis
Liberi Naviganti Piceni Soc. Coop. a r.l.	Lat. 43,07412N Long. 13,90888E Lat. 43,05625N Long. 13,91385E Lat. 43,05624N Long. 13,90505E Lat. 43,07523N Long. 13,89995E	Mytilus galloprovincialis
Mitilpesca 1 – Sud	Lat. 42,92082N Long. 13,95005E Lat. 42,91360N Long. 13,95365E Lat. 42,91275N Long. 13,95000E Lat. 42,91999N Long. 13,94641E	Mytilus galloprovincialis
Mitilpesca Soc. Coop.	Lat. 43,07608N Long. 13,91872E Lat. 43,05858N Long. 13,92511E Lat. 43,05777N Long. 13,91889E Lat. 43,07498N Long. 13,91384E	Mytilus galloprovincialis
3 (6-9)	Lat. 43,93854N Long. 12,88126E Lat. 43,96667N Long. 12,92417E Lat. 43,94083N Long. 12,97917E Lat. 43,91117N Long. 12,93805E	Venus gallina
4 (3-6)	Lat. 43,90833N Long. 12,93333E	Venus gallina



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	Lat. 43,91117N Long. 12,93805E Lat. 43,88640N Long. 12,97432E Lat. 43,88333N Long. 12,97000E	
5	Lat. 43,88333N Long. 12,97000E Lat. 43,90000N Long. 13,03750E Lat. 43,91500N Long. 13,01417E Lat. 43,86667N Long. 12,99250E	Venus gallina
D	Lat. 43,86667N Long. 12,99250E Lat. 43,87583N Long. 13,00556E Lat. 43,84611N Long. 13,05528E Lat. 43,83833N Long. 13,04417E	Venus gallina
6.1	Lat. 43,90000N Long. 13,03750E Lat. 43,87583N Long. 13,00556E Lat. 43,85512N Long. 13,04084E Lat. 43,88000N Long. 13,07333E	Venus gallina
6.2	Lat. 43,85512N Long. 13,04084E Lat. 43,88000N Long. 13,07333E Lat. 43,87167N Long. 13,09000E Lat. 43,84611N Long. 13,05528E	Venus gallina
E (6-9)	Lat. 43,84611N Long. 13,05528E Lat. 43,87167N Long. 13,09000E Lat. 43,85333N Long. 13,11917E Lat. 43,82414N Long. 13,07930E	Venus gallina
7.1 (6-9)	Lat. 43,82414N Long. 13,07930E Lat. 43,85333N Long. 13,11917E Lat. 43,83000N Long. 13,15167E Lat. 43,80148N Long. 13,11283E	Venus gallina
7.2	Lat. 43,83000N Long. 13,15167E Lat. 43,79833N Long. 13,10833E Lat. 43,81000N Long. 13,18000E Lat. 43,77833N Long. 13,13667E	Venus gallina
F	Lat. 43,77833N Long. 13,13667E Lat. 43,81000N Long. 13,18000E Lat. 43,79167N Long. 13,21000E Lat. 43,76000N Long. 13,16500E	Venus gallina
8 (3-6)	Lat. 43,76000N Long. 13,16500E Lat. 43,76316N Long. 13,16959E Lat. 43,75567N Long. 13,18428E Lat. 43,75250N Long. 13,18000E	Venus gallina
9bis 2 (3-6)	Lat. 43,72278N Long. 13,22361E Lat. 43,72598N Long. 13,22804E Lat. 43,71461N Long. 13,24455E Lat. 43,71167N Long. 13,24000E	Venus gallina
10.1 (6-9)	Lat. 43,71461N Long. 13,24455E Lat. 43,74417N Long. 13,28500E Lat. 43,72833N Long. 13,31194E Lat. 43,69868N Long. 13,27167E	Venus gallina
10.2	Lat. 43,69556N Long. 13,26722E Lat. 43,72833N Long. 13,31194E Lat. 43,70583N Long. 13,35083E Lat. 43,67333N Long. 13,30500E	Venus gallina
12.2	Lat. 43,59333N Long. 13,56333E Lat. 43,62333N Long. 13,60583E Lat. 43,57000N Long. 13,57833E Lat. 43,60000N Long. 13,62500E	Venus gallina
12.3	Lat. 43,57000N Long. 13,57833E Lat. 43,60000N Long. 13,62500E Lat. 43,56017N Long. 13,61050E Lat. 43,57583N Long. 13,64333E	Venus gallina
A14.2 (6-9)	Lat. 43,35250N Long. 13,78333E	Venus gallina

4

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Cartina n.2

Zone di produzione di *Mytilus galloprovincialis* (le zone di cui all'allegato D sono di classe A nel periodo 1° giugno – 30 settembre)



fr



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Cartina n.5

Zone di produzione di *Mytilus galloprovincialis* (le zone di cui all'allegato D sono di classe B nel periodo 1° ottobre – 31 maggio)



Handwritten mark



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Classificazione periodo estivo

Cartina n.7

Zone di produzione di Venus gallina (le zone di cui all'allegato D sono di classe A nel periodo 1° giugno – 30 settembre; le zone di cui all'allegato D sono di classe B nel periodo 1° aprile – 30 novembre)



